



## CAMERA PENALE DI LIVORNO

*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

### **Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Livorno**

#### **Premesso che**

nella notte del 21 ottobre scorso è, purtroppo, deceduta la madre del Collega, Avv. Fabrizio Spagnoli.

Quest'ultimo, impegnato in udienza Collegiale quello stesso giorno, quale procuratore speciale di tre parti civili, ha tempestivamente comunicato la tragica circostanza all'Ufficio Giudicante (Tribunale Collegiale), rappresentando che, per ovvie ragioni, non avrebbe potuto partecipare all'udienza. Nella suddetta comunicazione era certamente implicita la richiesta di rinvio.

In ogni caso, l'Avv. Fabrizio Spagnoli, si è anche preoccupato di reperire un sostituto, individuato nella persona dell'Avv. Claudio Cataldo, il quale alla chiamata del procedimento, ha insistito per il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del Collega che stava vegliando la madre presso la camera mortuaria dell'Ospedale di Cecina.

A tale richiesta hanno aderito tutti gli altri attori del processo, Pubblico Ministero, parti civili presenti ed imputati (tale adesione, secondo la costante giurisprudenza, avrebbe determinato la sospensione della prescrizione, senza dunque, alcun pregiudizio per il processo sotto tale profilo).

Il Tribunale, in un primo momento sulla base di una quantomeno "soggettiva" interpretazione della comunicazione scritta dell'impedimento, riteneva che non fosse stata formalizzata una corretta richiesta di rinvio; in seguito all'insistenza dell'Avv. Cataldo, peraltro, veniva adottata una soluzione intermedia: il rinvio dell'udienza non veniva concesso, venivano, pertanto, ascoltati i due testi della difesa degli imputati, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed aveva inizio la discussione con la requisitoria del P.M. e le conclusioni delle parti civili presenti; il dibattimento, veniva aggiornato ad altra data per la discussione delle parti civili rappresentate dall'Avv. Fabrizio Spagnoli, delle altre parti civili che non erano presenti (e che neppure avevano giustificato l'assenza), e per le arringhe dei difensori degli imputati.

#### **Rilevato che**

sussisteva un legittimo impedimento del difensore assolutamente non prevedibile, tempestivamente comunicato e coltivato dal sostituto processuale designato per l'udienza (la S. C., a Sezioni Unite, ha recentemente affermato che in caso di impedimento imprevedibile legato a motivi di salute - ma il caso è analogo - è sufficiente l'invio di un certificato e non vi è neppure bisogno della nomina del sostituto).

Se è vero che l'impedimento che colpisce la parte civile od il suo difensore non è assistito dalla stessa tutela di quello che, invece, riguarda l'imputato (il quale ha un vero e proprio diritto al rinvio dell'udienza), ovvero il suo difensore, è anche vero che rientra nella discrezionalità del giudice concederlo e che è buona prassi aderire alla richiesta di rinvio salvo che vi siano fattori eccezionali che prevalgano sulle esigenze di difesa della parte lesa. Peraltro il recente recepimento da parte dell'Italia (Decreto legislativo, 15/12/2015 n° 212, G.U. 05/01/2016) della Direttiva Comunitaria a tutela delle vittime di reato (*Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che introduce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI"*)



## CAMERA PENALE DI LIVORNO

*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

riteniamo imponga un complessivo ripensamento della corrente giurisprudenza in materia di impedimento della parte civile.

Nel caso di specie, per quanto sia stata lasciata al difensore di parte civile la possibilità di discutere all'udienza successiva, non sembra che siano state valutate con la necessaria attenzione le eccezionali ragioni, anche e soprattutto di natura personale (il lutto per il decesso della madre avvenuto nella stessa notte dell'udienza), rappresentate dal difensore a giustificazione della richiesta di rinvio, né si rilevano, almeno dalla lettura del verbale di udienza, quelle esigenze di segno contrario, che avrebbero potuto giustificare il rigetto di tale richiesta.

Fermo il diritto del Collega di attivare tutte quelle forme di critica che attengono al profilo processuale ed a dolersi della decisione sul piano strettamente personale

### **rappresenta**

Che, in considerazione delle circostanze a sua conoscenza di cui si è dato conto, non ritiene che sia stato adeguatamente garantito il rispetto della funzione difensiva né sul piano tecnico, né, ci sia consentito, sul piano propriamente umano, attesa l'eccezionale gravità dell'evento che aveva dato causa alla richiesta di rinvio.

### **Pertanto**

la Camera Penale di Livorno, non volendo intralciare l'attività di udienza, ma non potendo omettere di intervenire a tutela delle garanzie difensive,

### **Manifesta**

La piena solidarietà al Collega Avvocato Fabrizio Spagnoli

### **Proclama**

Lo stato di agitazione degli avvocati penalisti in segno di protesta per i fatti di cui sopra, con riserva di assumere ogni ulteriore eventuale iniziativa prevista dallo Statuto.

### **Manda**

La Presidenza affinché il presente comunicato sia trasmesso al Presidente del Tribunale di Livorno, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Livorno, al Procuratore della Repubblica di Livorno ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno

Livorno 3.11.2016

*Il Presidente*

*Il Consiglio Direttivo*